Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 giugno 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 161 DEL 30 GIUGNO 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Mediofina - Compagnia Finanziaria, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 7 % 1957-1982 sorteggiate il 18 maggio 1970. — **Comune di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1970. — **Società Sviluppi Industriali - SO. SV.I., per azioni, in Bologna:** Obbligazioni 5 % emissione 1958 sorteggiate il 29 maggio 1970. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 6 % 1959, ENI Sud 5,50 % 1960 e ENI Sud 5,50 % 1961 sorteggiate l'11 giugno 1970. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 5,50 % VIII serie sorteggiate l'11 giugno 1970. — **Casa di cura del Policlinico, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1956 sorteggiate il 28 maggio 1970. — **Acciaierie Crucible Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1970. — **Società Distribuzione Gas - So.Di.Gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1970. — **SNIA Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1964-1982 sorteggiate il 22 giugno 1970. — **Bagnara Legnami, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1970. — **« Montital », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1970. — **Cartiera Cariolaro, società per azioni, in Carmignano di Brenta:** Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1970. — **Eridano Gas, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1970.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **395**.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 6. — L'ultimo comma, relativo alla facoltà di ingegneria, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al termine del 2° anno di corso lo studente per essere ammesso al 3° anno di corso dovrà aver superato gli esami di tutti (meno uno del secondo anno) gli insegnamenti del biennio propedeutico, fatta eccezione di quelli aggiunti ai sensi del comma terzo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 ».

Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 relativi all'ordinamento degli studi della facoltà di ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Art. 7. — Il corso di laurea in ingegneria aeronautica comprende ventitre insegnamenti comuni per tutti gli indirizzi e sei insegnamenti per ciascun indirizzo di specializzazione.

Gli insegnamenti comuni sono i seguenti:

* 1) Analisi matematica I;
* 2) Geometria;
* 3) Fisica I;
* 4) Chimica;
* 5) Disegno;
* 6) Analisi matematica II;
* 7) Fisica II;
* 8) Meccanica razionale;
9) Istituzioni di aeronautica;
* 10) Chimica applicata;
* 11) Disegno meccanico;
* 12) Elettrotecnica;
13) Fluidodinamica sperimentale;
* 14) Scienza delle costruzioni;
* 15) Meccanica applicata alle macchine;
* 16) Fisica tecnica;
* 17) Aerodinamica;
18) Costruzioni di macchine;
* 19) Aeronautica generale;
20) Tecnologie aeronautiche;
* 21) Motori per aeromobili;
* 22) Gasdinamica;
* 23) Costruzioni aeronautiche.

Gli indirizzi di specializzazione sono tre, con i gruppi di insegnamenti appresso indicati:

Indirizzo *Costruzioni aerospaziali*

24) Strutture aeronautiche;
25) Aerotecnica sperimentale;
26) Impianti di bordo;
27) Calcolo automatico;
28) Aeromobili a decollo verticale;
29) Meccanica aerospaziale.

Indirizzo *Fisico-matematico*

24) Complementi di analisi matematica;
25) Elettronica aerospaziale;
26) Fisica matematica;
27) Metodi matematici per l'ingegneria;
28) Calcolo automatico;
29) Meccanica aerospaziale.

Indirizzo *Propulsione*

24) Progetto e costruzione di motori;
25) Propulsori aerospaziali;
26) Calcolo automatico;
27) Motori per missili;
28) Teoria e tecnica della combustione;
29) Magnetofluidodinamica.

Art. 8. — Il corso di laurea in ingegneria chimica comprende ventitre insegnamenti comuni e altri sei insegnamenti per gli indirizzi di specializzazione.

Gli insegnamenti comuni sono i seguenti:

* 1) Analisi matematica I;
* 2) Geometria;
* 3) Fisica I;
* 4) Chimica;
* 5) Disegno;
* 6) Analisi matematica II;
* 7) Meccanica razionale;
* 8) Fisica II;
9) Complementi di chimica generale e inorganica;
* 10) Scienza delle costruzioni;
* 11) Fisica tecnica;
* 12) Elettrotecnica;
* 13) Chimica fisica;
* 14) Chimica applicata;
* 15) Meccanica applicata alle macchine;
* 16) Principi di ingegneria chimica;
* 17) Chimica industriale;
* 18) Impianti chimici;
* 19) Macchine;
* 20) Chimica II (organica);
21) Meccanica dei fluidi;
22) Tecnica delle costruzioni;
23) Impianti chimici II.

Gli indirizzi di specializzazione sono tredici, con i gruppi di insegnamenti appresso indicati:

Indirizzo *Organico industriale A*

24) Chimica macromolecolare;
25) Chimica industriale II;
26) Complementi di chimica organica;
27) Chimica III;
28) Struttura dei materiali macromolecolari (caratt. molec.) (semestrale);
Struttura dei materiali macromolecolari (strutturistica) (semestrale);
29) Teoria e pratica delle misure (semestrale);
Programmazione della sperimentazione industriale (semestrale).

Indirizzo *Organico industriale B*

24) Chimica macromolecolare;
25) Chimica industriale II;
26) Complementi di chimica organica;
27) Impianti petroliferi;
28) Strumentazione industriale chimica;
29) Economia politica e industriale.

Indirizzo *Organico industriale C*

24) Chimica macromolecolare;
25) Chimica industriale II;
26) Complementi di chimica organica;
27) Complementi di chimica industriale I (semestrale);
Complementi di chimica industriale II (semestrale);
28) Struttura dei materiali macromolecolari (caratt. molec.) (semestrale);
Struttura dei materiali macromolecolari (strutturistica) (semestrale);
29) Principi per le applicazioni dei materiali macromolecolari.

Indirizzo *Organico tecnologico D*

24) Chimica macromolecolare;
25) Chimica industriale II;
26) Tecnol. chimiche delle materie plastiche, delle vernici e dei rivestimenti organici anticorrosivi;
27) Chimica III;
28) Struttura dei materiali macromolecolari (caratt. molec.) (semestrale);
Struttura dei materiali macromolecolari (strutturistica) (semestrale);
29) Economia politica e industriale.

Indirizzo *Organico tecnologico E*

24) Chimica macromolecolare;
25) Chimica industriale II;
26) Tecnol. chimiche delle materie plastiche, delle vernici e dei rivestimenti organici anticorrosivi;
27) Impianti petroliferi;
28) Strumentazione industriale chimica;
29) Corrosione e protezione dei materiali metallici.

Indirizzo *Organico tecnologico F*

24) Chimica macromolecolare;
25) Chimica industriale II;
26) Tecnol. chimiche delle materie plastiche, delle vernici e dei rivestimenti organici anticorrosivi;
27) Complementi di chimica industriale I (semestrale);
Complementi di chimica industriale II (semestrale);
28) Struttura dei materiali macromolecolari (caratt. molec.) (semestrale);
Struttura dei materiali macromolecolari (strutturistica) (semestrale);
29) Materiali metallici.

Indirizzo *Metallurgico ed elettrochimico G*

24) Elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;
25) Scienza dei metalli;
26) Materiali metallici;
27) Siderurgia (e impianti siderurgici);
28) Chimica metallurgica (e impianti metallurgici);
29) Corrosione e protezione dei materiali metallici.

Indirizzo *Metallurgico ed elettrochimico H*

24) Elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;
25) Corrosione e protezione dei materiali metallici;
26) Materiali metallici;
27) Tecnologie dei metalli;
28) Siderurgia (e impianti siderurgici);
29) Scienza dei metalli.

Indirizzo *Metallurgico ed elettrochimico I*

24) Elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;
25) Chimica metallurgica (e impianti metallurgici);
26) Siderurgia (e impianti siderurgici);
27) Controlli automatici;
28) Economia politica industriale;
29) Materiali metallici.

Indirizzo *Metallurgico ed elettrochimico L*

24) Complementi di analisi matematica e calcolo numerico;
25) Metodi matematici per l'ingegneria;
26) Chimica fisica II;
27) Fisica III;
28) Scienza dei metalli;
29) Elettrochimica e tecnologie elettrochimiche.

Indirizzo *Nucleare M*

24) Radiochimica e chimica delle radiazioni;
25) Fisica e ingegneria dei reattori nucleari;
26) Impianti chimici nucleari;
27) Separazione degli isotopi (semestrale);
Tecnologia dei materiali nucleari (semestrale);
28) Teoria e sviluppo dei processi chimici;
29) Strumentazione industriale chimica.

Indirizzo *Sviluppo dei processi chimici N*

24) Teoria e sviluppo dei processi chimici;
25) Chimica industriale II;
26) Complementi di analisi matematica e calcolo numerico;
27) Teoria e pratica delle misure (semestrale);
Programmazione della sperimentazione industriale (semestrale);
28) Strumentazione industriale chimica;
29) Chimica fisica III.

Indirizzo *Sviluppo dei processi chimici O*

24) Teoria e sviluppo dei processi chimici;
25) Chimica industriale II;
26) Complementi di analisi matematica e calcolo numerico;
27) Teoria e pratica delle misure (semestrale);
Programmazione della sperimentazione industriale (semestrale);
28) Controlli automatici;
29) Chimica fisica applicata.

Art. 9. — Il corso di laurea in ingegneria civile si articola in tre sezioni: edile, idraulica e trasporti; la sezione edile comprende due indirizzi: ergotecnica e strutturistica.

Sono comuni a tutte le sezioni i seguenti diciannove insegnamenti:

* 1) Analisi matematica I;
* 2) Geometria;
* 3) Fisica I;
* 4) Chimica;
* 5) Disegno;
* 6) Analisi matematica II;
* 7) Fisica II;
* 8) Meccanica razionale;
* 9) Disegno II;
* 10) Elettrotecnica;
* 11) Scienza delle costruzioni;
* 12) Fisica tecnica;
13) Geotecnica;
* 14) Architettura tecnica;
* 15) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
* 16) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
* 17) Topografia;
* 18) Tecnica delle costruzioni;
* 19) Idraulica.

I due indirizzi della *sezione edile* hanno in comune i seguenti quattro insegnamenti:

* 20) Architettura e composizione architettonica;
21) Tecnologia degli elementi costruttivi;

22) Statica delle strutture prefabbricate;
23) Progetti di strutture,

e differiscono per i seguenti sei insegnamenti:

Indirizzo *Ergotecnico*

24) Istituzioni di scienze economiche e sociali;
25) Impianti tecnici dell'edilizia;
26) Macchinari per l'edilizia;
27) Ergotecnica edile;
28) Architettura tecnica II;
29) Complementi di ergotecnica edile.

Indirizzo *Strutturistico*

24) Complementi di scienza delle costruzioni;
25) Dinamica delle costruzioni;
26) Ingegneria sismica e problemi dinamici speciali;
27) Analisi strutturale con l'elaboratore elettronico;
28) Ponti e grandi strutture;
29) Costruzioni in acciaio.

La sezione *Idraulica* integra il proprio piano con i seguenti dieci insegnamenti:

20) Istituzioni di scienze economiche e sociali;
21) Geologia generale e applicata;
22) Calcolo numerico;
23) Progetti di strutture;
* 24) Costruzioni idrauliche;
25) Idrologia tecnica;
26) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
27) Materie giuridiche;
28) Ingegneria sanitaria;
29) Impianti speciali idraulici.

La sezione *trasporti* ha i seguenti dieci insegnamenti:

20) Istituzioni di scienze economiche e sociali;
21) Geologia generale e applicata;
22) Estimo;
23) Tecnica del traffico;
24) Costruzioni idrauliche;
25) Tecnica urbanistica;
* 26) Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
27) Ponti e grandi strutture;
28) Impianti di trasporto;
29) Tecnica ed economia dei trasporti.

Art. 10. — Il corso di laurea in ingegneria elettronica comprende ventitre insegnamenti comuni per tutti gli indirizzi e sei insegnamenti per ciascun indirizzo di specializzazione.

Gli insegnamenti comuni sono i seguenti:

* 1) Analisi matematica I;
* 2) Geometria;
* 3) Fisica I;
* 4) Chimica;
* 5) Disegno;
* 6) Analisi matematica II;
* 7) Meccanica razionale;
* 8) Fisica II;
9) Economia e organizzazione aziendale;
* 10) Fisica tecnica;
* 11) Elettrotecnica;
* 12) Scienza delle costruzioni;
13) Complementi di analisi matematica;
* 14) Meccanica delle macchine e macchine;
* 15) Elettronica applicata;
16) Teoria dei sistemi;
* 17) Campi elettromagnetici e circuiti;
18) Teoria dell'informazione e della trasmissione;
* 19) Radiotecnica;
* 20) Comunicazioni elettriche;
* 21) Controlli automatici;
* 22) Misure elettriche;
23) Calcolatori elettronici.

Gli indirizzi di specializzazione sono sette, con i gruppi di insegnamenti appresso indicati:

Indirizzo *Comunicazioni elettriche*

24) Fisica III;
25) Teoria delle reti elettriche;
26) Macchine elettriche;
27) Fisica dei dispositivi e tecnologie elettroniche;
28) Antenne e propagazione;
29) Teoria dei sistemi di comunicazione.

Indirizzo *Controlli automatici*

24) Fisica III;
25) Teoria delle reti elettriche;
26) Macchine elettriche;
27) Ricerca operativa;
28) Teoria della regolazione;
29) Elettronica biologica.

Indirizzo *Sistemi*

24) Fisica III;
25) Teoria delle reti elettriche;
26) Macchine elettriche;
27) Ricerca operativa;
28) Teoria della regolazione;
29) Teoria dei sistemi di comunicazione.

Indirizzo *Tecniche digitali*

24) Fisica III;
25) Teoria delle reti elettriche;
26) Macchine elettriche;
27) Fisica dei dispositivi e tecnologie elettroniche;
28) Progetto logico;
29) Teoria della commutazione.

Indirizzo *Tecnologico*

24) Fisica III;
25) Teoria delle reti elettriche;
26) Macchine elettriche;
27) Fisica dei dispositivi e tecnologie elettroniche;
28) Elettronica quantistica;
29) Antenne e propagazione;

Indirizzo *Calcolo automatico*

24) Programmazione e applicazione dei calcolatori elettronici;
25) Compilatori e sistemi operativi;
26) Ricerca operativa;
27) Impianti per l'elaborazione delle informazioni;
28) Calcolo numerico;
29) Trattamento dell'informazione nell'impresa.

Indirizzo *Matematico*

24) Programmazione e applicazione dei calcolatori elettronici;
25) Compilatori e sistemi operativi;

26) Calcolo numerico;
27) Impianti per l'elaborazione delle informazioni;
28) Metodi matematici per l'ingegneria;
29) Teoria dei linguaggi.

Art. 11. — Il corso di laurea in ingegneria elettronica comprende 24 insegnamenti comuni per tutti gli indirizzi e 6 insegnamenti per ciascun indirizzo di specializzazione.

Gli insegnamenti comuni sono i seguenti:

* 1) Analisi matematica I;
* 2) Geometria;
* 3) Fisica I;
* 4) Chimica;
* 5) Disegno;
* 6) Analisi matematica II;
* 7) Meccanica razionale;
* 8) Fisica II;
9) Chimica applicata e materiali;
* 10) Tecnologie meccaniche (con disegno);
* 11) Elettrotecnica;
* 12) Fisica tecnica;
* 13) Scienza delle costruzioni;
* 14) Meccanica applicata alle macchine;
15) Complementi di analisi matematica;
* 16) Idraulica;
17) Elettrotecnica industriale;
* 18) Macchine elettriche;
* 19) Misure elettriche;
* 20) Impianti elettrici;
* 21) Elettronica applicata;
* 22) Macchine;
23) Costruzioni di macchine elettriche;
24) Controlli automatici.

Gli indirizzi di specializzazione sono dieci, con i gruppi di insegnamenti appresso indicati:

Indirizzo *Impianti A*

25) Tecnica delle costruzioni;
26) Centrali elettriche;
27) Impianti elettrici II;
28) Impianti speciali idraulici;
29) Generatori di vapore;
30) Ergotecnica.

Indirizzo *Impianti B*

25) Tecnica delle costruzioni;
26) Centrali elettriche;
27) Impianti elettrici II;
28) Comunicazioni elettriche;
29) Calcolatori elettronici;
30) Ergotecnica.

Indirizzo *Impianti C*

25) Tecnica delle costruzioni;
26) Centrali elettriche;
27) Impianti elettrici II;
28) Impianti di trasporto (trazione elettrica);
29) Macchine elettriche speciali;
30) Ergotecnica.

Indirizzo *Impianti D*

25) Tecnica delle costruzioni;
26) Centrali elettriche;
27) Impianti elettrici II;
28) Calcolo numerico;
29) Programmazione e applicazione dei calcolatori elettronici;
30) Economia politica industriale.

Indirizzo *Impianti E*

25) Tecnica delle costruzioni;
26) Centrali elettriche;
27) Impianti elettrici II;
28) Metodi matematici per l'ingegneria;
29) Complementi di algebra e geometria;
30) Economia politica industriale.

Indirizzo *Macchine F*

25) Costruzioni di macchine;
26) Macchine elettriche speciali;
27) Costruzione di apparecchi elettrici;
28) Macchine di sollevamento e trasporto;
29) Dinamica e vibrazione delle macchine;
30) Economia e organizzazione aziendale.

Indirizzo *Macchine G*

25) Costruzione di macchine;
26) Macchine elettriche speciali;
27) Costruzione di apparecchi elettrici;
28) Tecnica ed economia dei trasporti;
29) Impianti di trasporto (trazione elettrica);
30) Economia e organizzazione aziendale.

Indirizzo *Macchine H*

25) Costruzioni di macchine;
26) Macchine elettriche speciali;
27) Costruzione di apparecchi elettrici;
28) Impianti elettrici II;
29) Macchine fluidodinamiche;
30) Economia e organizzazione aziendale.

Indirizzo *Macchine I*

25) Costruzione di macchine;
26) Macchine elettriche speciali;
27) Costruzione di apparecchi elettrici;
28) Calcolo numerico;
29) Programmazione e applicazione dei calcolatori elettronici;
30) Economia politica industriale.

Indirizzo *Macchine L*

25) Costruzione di macchine;
26) Macchine elettriche speciali;
27) Costruzione di apparecchi elettrici;
28) Metodi matematici per l'ingegneria;
29) Complementi di algebra e geometria;
30) Economia politica industriale.

Art. 12. — Il corso di laurea in ingegneria meccanica comprende venticinque insegnamenti comuni per tutti gli indirizzi e cinque insegnamenti per ciascun indirizzo di specializzazione.

Gli insegnamenti comuni sono i seguenti:

* 1) Analisi matematica I;
* 2) Geometria;
* 3) Fisica I;
* 4) Chimica;
* 5) Disegno;

* 6) Analisi matematica II;
* 7) Fisica II;
* 8) Meccanica razionale;
* 9) Disegno degli elementi di macchine;
* 10) Tecnologia meccanica;
* 11) Chimica applicata;
* 12) Scienza delle costruzioni;
* 13) Meccanica applicata alle macchine;
* 14) Elettrotecnica;
* 15) Fisica tecnica;
* 16) Costruzione di macchine;
* 17) Idraulica;
* 18) Macchine;
* 19) Impianti meccanici;
20) Teoria e pratica delle misure;
21) Metallurgia;
22) Disegno di macchine;
23) Dinamica e vibrazioni delle macchine;
24) Tecnica delle costruzioni;
25) Misure meccaniche e termiche.

Gli indirizzi di specializzazione sono tredici, con i gruppi di insegnamenti appresso indicati:

Indirizzo *Costruttivo generale A*

26) Costruzione di macchine II (calcolo e progetto di macchine);
27) Macchine di sollevamento e trasporto;
28) Problemi speciali di meccanica;
29) Costruzioni in acciaio;
30) Analisi sperimentale delle tensioni.

Indirizzo *Costruttivo generale B*

26) Costruzioni di macchine II (calcolo e progetto di macchine);
27) Macchine per la lavorazione dei metalli;
28) Problemi speciali di meccanica;
29) Automazione e regolazione;
30) Calcolo numerico.

Indirizzo *Costruttivo generale C*

26) Costruzione di macchine II (calcolo e progetto di macchine);
27) Costruzioni automobilistiche;
28) Problemi speciali di meccanica;
29) Macchine agricole;
30) Analisi sperimentale delle tensioni.

Indirizzo *Costruttivo motoristico D*

26) Costruzione di macchine II (calcolo e progetto di macchine);
27) Complementi di macchine (macchine motrici alternative);
28) Motori per aeromobili;
29) Motori per missili;
30) Generatori di potenza meccanica.

Indirizzo *Costruttivo motoristico E*

26) Costruzioni di macchine II (calcolo e progetto di macchine);
27) Complementi di macchine (macchine motrici alternative);
28) Macchine fluidodinamiche;
29) Generatori di vapore;
30) Teoria e tecnica della combustione.

Indirizzo *Costruttivo trasporti F*

26) Costruzione di macchine II (calcolo e progetto di macchine);
27) Tecnica ed economia dei trasporti;
28) Impianti di trasporto (trazione elettrica);
29) Tecnica del traffico;
30) Costruzioni automobilistiche.

Indirizzo *Costruttivo trasporti C*

26) Costruzione di macchine II (calcolo e progetto di macchine);
27) Tecnica ed economia dei trasporti;
28) Impianti di trasporto (trazione elettrica);
29) Tecnica del traffico;
30) Motori per aeromobili.

Indirizzo *Tecnologico H*

26) Costruzione di macchine II (calcolo e progetto di macchine);
27) Tecnologie meccaniche II;
28) Macchine per la lavorazione dei metalli;
29) Tecnologie dei metalli;
30) Calcolo numerico.

Indirizzo *Tecnologico I*

26) Costruzione di macchine II (calcolo e progetto di macchine);
27) Tecnologie meccaniche II;
28) Siderurgia (ed impianti siderurgici);
29) Tecnologie dei metalli;
30) Costruzioni in acciaio.

Indirizzo *Impiantistico L*

26) Costruzione di macchine II (calcolo e progetto di macchine);
27) Impianti meccanici II;
28) Tecnologie industriali;
29) Ergotecnica;
30) Macchine di sollevamento e trasporto.

Indirizzo *Impiantistico M*

26) Costruzione di macchine II (calcolo e progetto di macchine);
27) Impianti meccanici II;
28) Tecnologie industriali;
29) Acustica applicata;
30) Generatori di vapore.

Indirizzo *Energetico-termotecnico N*

26) Complementi di macchine (macchine motrici alternative);
27) Centrali di energia;
28) Impianti di condizionamento;
29) Automazione e regolazione;
30) Ergotecnica.

Indirizzo *Energetico-termotecnico O*

26) Complementi di macchine (macchine motrici alternative);
27) Centrali di energia;
28) Generatori di potenza meccanica;
29) Automazione e regolazione;
30) Teoria e tecnica della combustione.

Art. 13. — Il corso di laurea in ingegneria nucleare comprende ventiquattro insegnamenti comuni per tutti gli indirizzi e sei insegnamenti per ciascun indirizzo di specializzazione.

Gli insegnamenti comuni sono i seguenti:

* 1) Analisi matematica I;
* 2) Geometria;
* 3) Fisica I;
* 4) Chimica;
* 5) Disegno;
* 6) Analisi matematica II;
* 7) Fisica II;
* 8) Meccanica razionale;
* 9) Tecnologie meccaniche (con disegno);
* 10) Elettrotecnica;
* 11) Scienza delle costruzioni;
* 12) Fisica tecnica;
* 13) Fisica atomica;
* 14) Meccanica delle macchine;
* 15) Fisica nucleare;
* 16) Elettronica nucleare;
* 17) Fisica del reattore nucleare;
* 18) Macchine;
* 19) Impianti nucleari;
20) Complementi di analisi;
21) Protezione e sicurezza negli impianti nucleari (semestrale);
Tecnologie dei materiali nucleari (semestrale);
22) Elettronica nucleare II;
23) Controllo del reattore nucleare;
24) Costruzione di macchine.

Gli indirizzi di specializzazione sono sette, con i gruppi di insegnamenti appresso indicati:

Indirizzo *Energetico*

25) Fisica del reattore nucleare II;
26) Complementi di impianti nucleari;
27) Tecnica delle costruzioni;
28) Separazione degli isotopi;
29) Calcolo numerico;
30) Economia e organizzazione aziendale.

Indirizzo *Impiantistico*

25) Fisica del reattore nucleare II;
26) Complementi di impianti nucleari;
27) Tecnica delle costruzioni;
28) Complementi di scienza delle costruzioni;
29) Dinamica delle costruzioni;
30) Calcolo numerico.

Indirizzo *Fisico*

25) Fisica dello stato solido;
26) Metodi matematici per l'ingegneria;
27) Elettronica quantistica;
28) Complementi di ottica (ottica non lineare);
29) Fisica III;
30) Chimica fisica.

Indirizzo *Dinamica e controllo*

25) Fisica del reattore nucleare II;
26) Complementi di impianti nucleari;
27) Controlli automatici;
28) Teoria della regolazione;
29) Calcolo numerico;
30) Teoria dei fenomeni aleatori.

Indirizzo *Elettronico*

25) Fisica III;
26) Fisica dello stato solido;
27) Elettronica quantistica;
28) Strumentazione elettronica per la fisica;
29) Fisica dei dispositivi e tecnologie elettroniche;
30) Rumore nei dispositivi elettronici e nei sistemi di misura.

Indirizzo *Matematico*

25) Fisica III;
26) Metodi matematici per l'ingegneria;
27) Calcolo numerico;
28) Calcolatori elettronici;
29) Fisica matematica;
30) Teoria dei fenomeni aleatori.

Indirizzo *Strumentale*

25) Fisica III;
26) Strumentazione elettronica per la fisica;
27) Calcolatori elettronici;
28) Controlli automatici;
29) Rivelatori di radiazione e trasduttori;
30) Rumore nei dispositivi elettronici e nei sistemi di misura.

Art. 21. — Relativo alle norme dei piani di studio e di esami è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

Secondo le norme pubblicate annualmente nel Bollettino, agli studenti iscritti al 5° corso, che abbiano superato gli esami degli anni precedenti con la media di almeno 25/30 è consentito di svolgere una tesi, anche di carattere teorico eventualmente sostitutiva della 2ª prova scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 42. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. **396.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 87, già 73), relativo al biennio di studi propedeutici per l'ingegneria è modificato nel senso che dopo la lettera *c*) è inserito il seguente comma:

d) con disegno II (civile) o disegno II (industriale);

Il terzo comma è modificato nel senso che è aggiunto l'insegnamento di disegno II (civile) che va ad occupare il posto prima di « Litologia e geologia ».

Il quarto comma è modificato nel senso che è aggiunto l'insegnamento di disegno II (industriale), che va ad occupare il posto prima di « Metodi di osservazione e misura ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 43. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1970, n. **397**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 59 è abrogato e sostituito dal seguente:

« La facoltà di farmacia conferisce:

a) la laurea in farmacia;

b) la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ».

Dopo l'art. 61 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche

Art. 62. — La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio.

Titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) Analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa);
* 2) Anatomia umana;
* 3) Botanica farmaceutica;
* 4) Chimica fisica;
* 5) Chimica generale ed inorganica;
** 6) Chimica organica I;
* 7) Fisica;
8) Fisiologia generale;
* 9) Istituzioni di matematiche;
10) Microbiologia e igiene.

Triennio:

11) Analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) Analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
* 13) Biochimica applicata;
* 14) Chimica biologica;
* 15) Chimica degli alimenti;
* 16) Chimica farmaceutica applicata;
* 17) Chimica farmaceutica e tossicologica I;
* 18) Chimica farmaceutica e tossicologica II;
** 19) Chimica organica II;
* 20) Farmacologia e farmacognosia;
21) Impianti dell'industria farmaceutica;
22) Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) Metodi fisici in chimica organica;
24) Saggi e dosaggi farmacologici;
* 25) Tecnica e legislazione farmaceutica;

Insegnamenti complementari:

1) Complementi di chimica tossicologica;
2) Farmacologia molecolare;
3) Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
4) Chimica delle sostante organiche naturali;
* 5) Mineralogia;
6) Chimica dei prodotti dietetici;
7) Chimica dei prodotti cosmetici;
8) Chimica dei composti eterociclici;

* 9) Zoologia generale;
10) Metodologie e biochimiche;
11) Calcoli statistici applicati alla biologia.

Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.

Per ottenere l'iscrizione al terzo anno lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.

Art. 63. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami delle materie fondamentali e di almeno due materie a scelta fra quelle complementari.

La prova di laurea comporta la discussione pubblica di una tesi sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 46. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1970, n. **398**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 61, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in « Malattie dell'apparato digerente e del ricambio » muta denominazione in quella di « Malattie dell'apparato digerente ».

Allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in « Igiene e medicina preventiva ».

Gli articoli da 85 a 89 relativi alla scuola in « Malattie dell'apparato digerente e del ricambio » sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente

Art. 85. — Presso la clinica medica generale è istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente; questa ha lo scopo di conferire adeguata competenza tecnica e pratica ai laureati che desiderano conseguire il diploma di specializzazione in malattie dell'apparato digerente.

Art. 86. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Le norme di iscrizione, esami, pagamento, tasse, etc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e perfezionamento riferite negli articoli da 62 a 75 del presente statuto.

In rapporto al numero dei letti ed ai laboratori della clinica medica, il numero massimo degli allievi che possono essere accolti nella scuola è di sei per ogni anno di corso.

Art. 87. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia patologica, fisiopatologia, clinica medica, semeiotica fisica e strumentale, terapia medica, microscopia clinica;

2° *Anno*:

Semeiotica fisica e strumentale, semeiotica radiologica, malattie del tubo digerente, terapia medica;

3° *Anno*:

Malattie del fegato e del pancreas, terapia medica, nozioni di chirurgia della malattie dell'apparato digerente;

4° *Anno*:

Tirocinio pratico da svolgersi da parte degli specializzandi nell'istituto presso il quale ha sede la scuola.

Art. 88. — Gli allievi devono compiere negli anni di corso le mansioni di assistente, dovranno assistere alle lezioni ufficiali di clinica medica generale, alle conferenze ed alle esercitazioni che verranno appositamente impartite.

Art. 89. — Alla fine di ogni anno gli allievi dovranno sostenere gli esami di profitto delle singole materie di insegnamento. Per le materie pluriennali l'esame sarà unico e sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio di insegnamento della materia.

Alla fine del corso gli allievi dovranno inoltre sostenere un esame di diploma, dopo il superamento del quale sarà loro conferito il diploma di specialista in malattie dell'apparato digerente.

Dopo l'art. 109 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in « Igiene e medicina preventiva ».

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 110. — E' istituita presso l'istituto di igiene dell'Università di Sassari la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva. La scuola ha la durata di tre anni ed è articolata negli orientamenti di sanità pubblica e igiene e medicina scolastica.

Sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a cinque per anno di corso, a seguito di un esame di ammissione.

Art. 111. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:
Metodologia statistica e biometria;
Educazione sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.

2° *Anno*:
Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione ed organizzazione sanitaria.

3° *Anno* (con orientamento di sanità pubblica):
Approvvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi. Inquinamenti atmosferici;
Igiene edilizia ed urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospitaliera;
Servizi di sanità pubblica.

3° *Anno* (con orientamento di igiene e medicina scolastica):
Auxologia normale e patologica;
Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;
Servizi di medicina scolastica;
Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare;
Igiene dell'alimentazione;
Assistenza parascolastica;
Edilizia scolastica.

Materie complementari:
Ispezione delle carni;
Igiene mentale;
Malattie professionali e loro prevenzione;
Diritto sanitario;
Genetica;
Puericultura e gerontologia.

Al termine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno superare un esame di profitto ed al termine del III corso dovranno sostenere un esame di diploma dietro presentazione di una tesi scritta. Le tasse ed i contributi sono quelli comuni alle altre scuole di specialità nelle discipline medico chirurgiche di questa università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 44. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1970.

Nomina di un componente del comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1961 con il quale, a termine della legge citata, è stato nominato il comitato di attuazione di un piano di costruzione di alloggi per la predetta categoria di lavoratori;

Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici n. 2077 in data 29 gennaio 1970, con la quale si designa il direttore di divisione dell'Amministrazione centrale, dottor Antonio Soreca per la carica di componente del menzionato comitato, in sostituzione del dott. Vito Sanzo che ha chiesto di essere sollevato dall'incarico;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Antonio Soreca, direttore di divisione dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici, è nominato componente del comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, in sostituzione del dott. Vito Sanzo che ha chiesto di essere sollevato dall'incarico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1970

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1970
Registro n. 4, *foglio n.* 135

(5929)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera molisana sita nei territori comunali di Petacciato, Termoli, Campomarino e Montenero di Bisaccia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Campobasso per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 maggio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera molisana sita nei territori comunali di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Campomarino e del cav. del lavoro Domenico Battiloro di Rocchetta Quarto, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè essa interessa i territori dei sopracitati comuni che formano una continuità territoriale e paesaggistica interdipendente nei suoi limiti che si qualificano, nella parte interna della costa, con rilievi collinari dolcemente digradanti verso il mare, con vegetazione bassa e omogenea sui quali si affacciano vecchi nuclei urbani formanti un quadro d'insieme paesaggisticamente importante, mentre sulla parte marina le ampie spiagge con dune sabbiose e classica vegetazione marina, a ciuffi che donano con la visione del golfo di S. Salvo, del promontorio di Punta Penne e del promontorio di Termoli e relativo piccolo golfo di Campomarino una omogenea visione di un complesso di bellezze naturali composte di elementi vari e nello stesso tempo complementari l'un l'altro nei particolari paesaggistici. Dal presente vincolo è esclusa la zona urbana della città di Termoli, mentre della stessa è incluso il quartiere detto « Borgo ».

Decreta:

La zona costiera sita nei territori dei comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « I limiti saranno costituiti a valle dal mare Adriatico, mentre quelli a monte partono dal confine con la provincia di Chieti, lungo il tracciato della strada statale n. 16 fino a Petacciato Centro, per continuare lungo la via del Tratturo. Da quota 30 della via del Tratturo in località Parco del Duca, lungo una linea retta che passa la quota 148 detto Colle della Stella, Podere S. Giulio, a quota 120, fino al passo Pisciarillo a quota 18 e di qui fino alla Masseria Candigliota, sempre in linea retta, e fino al fiume Biferno all'innesto con la strada statale n. 16, lungo il tracciato di detta strada statale e fino al confine con la provincia di Foggia. Dal vincolo si intende escluso — come sopracitato — il centro urbano della città di Termoli mentre nel vincolo stesso rimane compreso il quartiere detto « Borgo ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Campobasso.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila curerà che i comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 febbraio 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Campobasso

Oggi, 22 maggio 1968, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Campobasso si è riunita la commissione provinciale di Campobasso per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

Proposta di vincolo della fascia costiera molisana (territori dei comuni di Petacciato, Montenero di Bisaccia, Campomarino e Termoli).

(*Omissis*).

Il presidente mette ai voti la proposta, e tutti i componenti risultano favorevoli all'apposizione del vincolo come sopra illustrato.

Il vincolo si estende in una zona così delimitata:

« I limiti saranno costituiti a valle dal mare Adriatico, mentre quelli a monte partono dal confine con la provincia di Chieti, lungo il tracciato della strada statale n. 16 fino a Petacciato centro, per continuare lungo la via del Tratturo. Da quota 30 della via del Tratturo in località Parco del Duca, lungo una linea retta che passa da quota 148 detto Colle della Selva, Podere S. Giulio, a quota 120, fino al passo Pisciarillo a quota 18 e di qui fino alla Masseria Candigliota, sempre in linea retta, e fino al fiume Biferno all'innesto con la strada statale 16, lungo il tracciato di detta strada statale e fino al confine con la provincia di Foggia ».

(*Omissis*).

(5984)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1970.

Istituzione della sezione di archivio di Stato di Cesena.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

E' istituita in Cesena una sezione di archivio di Stato a decorrere dal 1° aprile 1970.

Il direttore generale degli archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1970

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1970
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 273

(5962)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1970.

Competenza per materia dei titolari degli uffici consolari di 2ª categoria a Dunkerque e Valence (Francia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Art. 1.

Il titolare dell'ufficio consolare onorario a Dunkerque, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

rinnovo dei passaporti nazionali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del suddetto titolare sono esercitate dall'ufficio consolare di 1ª categoria a Lilla.

Art. 2.

Il titolare dell'ufficio consolare onorario a Valence, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo dei passaporti nazionali;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del suddetto titolare sono esercitate dall'ufficio consolare di 1ª categoria a Lione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1970

Il Ministro: MORO

(6101)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1970.

Aumento del prezzo di vendita del sale industriale presso i depositi costieri di Genova-Sampierdarena e Venezia-Porto Marghera, il deposito tabacchi greggi di Tortona e le saline di Cervia e di Comacchio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modifiche;

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 5 luglio 1966, n. 519;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1968, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 97, concernente i prezzi di vendita del sale per tutti gli usi industriali;

Riconosciuta la necessità di aumentare i prezzi di vendita del sale industriale presso i depositi costieri di Genova-Sampierdarena e Venezia-Porto Marghera, le saline di Cervia e Comacchio ed il deposito tabacchi greggi di Tortona;

Sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Articolo unico

I prezzi di vendita del sale marino destinato a tutti gli usi industriali nei quali il sale stesso non resta incorporato in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana, ceduto dal Monopolio presso gli organi sottoindicati, sono stabiliti come segue:

I. *Sale non denaturato*:

a) *presso i depositi costieri di Genova-Sampierdarena e Venezia-Porto Marghera*:

	comune	depurato
1) *consegna da magazzino su vagone o automezzo partenza, alla rinfusa*:		
per quantitativi annui fino a 200.000 quintali	L. 650/q.le	L. 670/q.le
per quantitativi annui superiori a 200.000 q.li e fino a 500.000 q.li, per l'intero quantitativo	» 630 »	» 650 »
per quantitativi annui superiori a 500.000 q.li, per l'intero quantitativo	» 610 »	» 630 »
2) *consegna sotto paranco da nave su vagone o automezzo partenza, alla rinfusa*:		
per quantitativi annui fino a 200.000 q.li	» 630 »	» 650 »
per quantitativi annui superiori a 200.000 q.li e fino a 500.000 q.li, per l'intero quantitativo	» 610 »	» 630 »
per quantitativi annui superiori a 500.000 q.li, per l'intero quantitativo	» 590 »	» 610 »

b) *presso le saline di Cervia e Comacchio (sale comune) franco vagone o automezzo partenza, alla rinfusa*:

L. 650 al q.le.

II. *Sale denaturato*:

a) *presso gli organi indicati nel precedente paragrafo* I:
i prezzi suddetti sono maggiorati di L. 50 al q.le;

b) *presso il deposito tabacchi greggi di Tortona, franco vagone o automezzo partenza, alla rinfusa*:

L. 700 al q.le.

Per gli acquisti inferiori a 150 q.li i prezzi massimi di cui ai precedenti paragrafi I e II vanno aumentati di L. 30 al q.le.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1970
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 304

(6340)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 12/168 del 6 luglio 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Parma ha chiesto, tra l'altro, la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Cavignaga-Sambuceto », della estesa di km. 5+900;

Visto il voto n. 29 del 10 febbraio 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la suddetta strada possiede i requisiti prescritti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Gavignaga-Sambuceto », dell'estesa di km. 5+900 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(5845)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1970.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Ceglie Messapico, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ceglie Messapico.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 6 giugno 1969, che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Ceglie Messapico, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ceglie Messapico (Brindisi);

Visti i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia in data 13 giugno e 14 luglio 1969, relativi alla nomina degli organi della gestione straordinaria della su indicata Banca;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Ceglie Messapico, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ceglie Messapico (Brindisi), nominati con provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia in data 13 giugno e 14 luglio 1969, sono prorogate fino al 6 dicembre 1970, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1970

Il Ministro: COLOMBO

(5988)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1970.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.p.a. Frigoriferi di Basiliano, con sede in Basiliano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizione in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per la importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la S.p.a. Frigoriferi di Basiliano, con sede in Basiliano (Udine), via Nazario Sauro n. 27, ha chiesto di effettuare, tra gli altri, tre pagamenti anticipati per l'importazione di carni dall'Austria, di cui ai seguenti Mod. B-import: n. 9545315 del 12 maggio 1966 per ö.sch. 294.600; n. 9545350 del 25 maggio 1966 per ö.sch. 341.800 e n. 9546016 del 1° agosto 1966 per ö.sch. 232.480 emessi tutti dalla Cassa di risparmio di Udine, sede di Udine;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Ritenuto che la ditta su citata ha importato, entro i termini prescritti solo parte della merce indicata nei benestari sopra menzionati, lasciando inutilizzati i seguenti importi: sul benestare n. 9545315 ö.sch. 30.000, sul benestare n. 9545350 ö.sch. 246.386 e sul benestare n. 9546016 ö.sch. 206.882, per un totale complessivo, quindi, di ö.sch. 483.268;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata, mediante fideiussione della Cassa di risparmio di Udine, limitatamente al 5 % del controvalore in lire italiane di scellini austriaci 483.268 (quattrocentottantatremiladuecentosessantotto) compresi nei tre benestari bancari innanzi elencati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1970

Il Ministro: ZAGARI

(5908)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1970.

Revisione straordinaria dell'imposta fiammiferi per il periodo 1° luglio 1970-30 giugno 1971.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1965, registro n. 16 Finanze, foglio n. 63;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1969, registro n. 22 Finanze, foglio n. 94;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1964, registro n. 19 Finanze, foglio n. 275;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1967, registro n. 7 Finanze, foglio n. 144;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1969, registro n. 29 Finanze, foglio n. 293;

Viste le proposte presentate in data 6 giugno 1970 dalla commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, in merito alla richiesta di revisione straordinaria avanzata dal Consorzio industrie fiammiferi;

Decreta:

Articolo unico

Le aliquote d'imposta sui fiammiferi stabilite per il periodo 1° luglio 1969-30 giugno 1971 con il decreto ministeriale 10 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1969, sono variate come segue, a decorrere dal 1° luglio 1970, fermo restando i relativi prezzi di vendita fissati con decreto ministeriale 12 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1964, con decreto ministeriale 23 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1967 e con decreto ministeriale 28 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 5 agosto 1969:

Tipi di fiammiferi	Imposta Lire
Condizionamenti normali:	
1. Scatola di cartone con 100 cerini normali al sesquisolfuro di fosforo	25,11
2. Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	25,53
3. Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	12,83
4. Bustina di cartoncino dorato con 20 cerini grossetti al fosforo amorfo	11,96
5. Scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese normale	12,59
6. Scatola di cartone o di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto	12,93
7. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	32,08
8. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	23,97
9. Rotolo con 100 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo	45,38
10. Rotolo con 300 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo	114,46
11. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto »	90 —
12. Bustina di cartone con 24 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	10,49
13. Bustina di cartone con 28 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	10,65
14. Bustina doppia di cartone con 48 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	14,19
15. Busta pubblicitaria di cartoncino con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	24,22
16. Bustina di cartone con 20 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	12,39
17. Busta, astuccio o gamella di carta con 100 fiammiferi di legno solforato al sesquisolfuro di fosforo	11,76
18. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati « Familiari »	14,18
Condizionamenti speciali:	
19. Pacchetto contenente 20 scatolette con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominato « Carte da gioco »	315 —
20. Pacchetto in cellofane contenente 12 scatole di cartone, con vignette in tricromia, ciascuna di 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	306 —
21. Pacchetto in cellofane contenente 10 scatolette con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominato tipo « Augurale »	141 —
22. Pacchetto in cellofane contenente 4 bossoli con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia argentata denominato tipo « Turismo »	196 —
23. Pacchetto in cellofane contenente 6 bossoli con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia dorata denominato tipo « Turismo »	295 —
24. Pacchetto in PVC contenente 25 scatole da 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	690 —
25. Pacchetto in PVC contenente 20 bustine di « Minerva 24 »	231 —

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 giugno 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1970
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 199

(6417)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 11 giugno 1970 Talani Garibaldi, notaio residente nel comune di Anzio, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

(5922)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di fosso denominato Papa Leone, in comune di Roma

Con decreto 17 marzo 1970, n. 135 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di fosso denominato Papa Leone in località Colli Portuensi in comune di Roma, compreso fra i terreni distinti in catasto di Roma al foglio n. 467 particelle 169 parte, 18, 112, 173 e 530; foglio n. 468 particella 301 e foglio n. 466 particelle 124, 125, 148, 1154 e 1153, della superficie complessiva di mq. 460 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 6 marzo 1969, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6144)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2518 in data 11 giugno 1970, l'avv. Giuseppe Gargani è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino, in sostituzione dell'avv. Nicola Mancino dimissionario.

(6113)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Assoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1970, il comune di Assoro (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 58.261.569, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6161)

Autorizzazione al comune di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1970, il comune di Chiusa Sclafani (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.115.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6162)

Autorizzazione al comune di Erto e Casso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Erto e Casso (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6163)

Autorizzazione al comune di Sclafani Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1970, il comune di Sclafani Bagni (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.423.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6165)

Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1970, il comune di Villafranca Sicula (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.799.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6166)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.955.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6167)

Autorizzazione al comune di Airola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Airola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.039.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6168)

Autorizzazione al comune di Alessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Alessano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.141.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6169)

Autorizzazione al comune di Altomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1970, il comune di Altomonte (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.990.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6170)

Autorizzazione al comune di Arpaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Arpaia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.432.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6171)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° agosto 1968 al 30 settembre 1968 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 160/66).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
17.04		*Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:*					
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	04	I. inferiore al 60 % . .	12	7.619	23	—	—
	07	II. uguale o superiore al 60 % . .	12	9.644	23	—	—
	11	C. preparazione detta « cioccolato bianco » .	17,6	12.919	27	5.694	—
		D. altri (c):					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,6	1.856	27	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	17	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %	17,6	3.463	27	3.163	—
	21	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %	17,6	5.256	27	4.813	—
		3. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 50 %:					
	24	aa) non contenenti amido o fecola .	17,6	6.675	27	6.075	—
	27	bb) altri	17,6	7.856	27	6.075	—
	31	4. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 60 %	17,6	8.013	27	7.344	—
	34	5. uguale o superiore al 60 % e inferiore al 70 %	17,6	9.131	27	8.606	—
	37	6. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'80 %	17,4	10.244	27	9.875	—
	41	7. uguale o superiore all'80 % e inferiore al 90 %	17,6	11.288	27	11.138	—
	44	8. uguale o superiore al 90 %	17,6	12.406	27	12.406	—
		II. non nominati, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	47	a. inferiore al 50 %	17,6	13.744	27	6.075	—
	51	b. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 %	17,6	13.313	27	7.594	—
	54	c. uguale o superiore al 70 %	17,6	13.650	27	10.763	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
		A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:					
	01	I. inferiore al 65 % . , , ...	16	7.594	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %	16	9.494	—	—	—
	07	III. uguale o superiore all'80 %	16	12.656	—	—	—
		B. gelati:					
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte . . .	18,1	5.469	27	3.163	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (segue)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 % .	18,1	10.838	27	2.531	—
	17	b. uguale o superiore al 7 % . .	18,1	15.175	27	2.531	—
		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:					
	21	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	18,1	8.694	27	zero	—
		II. altri:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	24	1. inferiore al 50 % . . .	18,1	5.694	27	5.694	—
	27	2. uguale o superiore al 50 % . . .	18,1	6.963	27	6.963	—
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	31	1. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3 %	18,1	10.938	27	6.963	—
	34	2. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 4,5 %	18,1	12.744	27	6.963	—
	37	3. uguale o superiore al 4,5 % e inferiore al 6 %	18,1	14.275	27	6.331	—
	41	4. uguale o speriore al 6 %	18,1	16.444	27	6.331	—
		D. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g . . .	18,1	17.394	27	1.269	—
	47	b. altre	19	17.394	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %:					
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	18,1	12.106	27	6.331	—
	54	2. altre	19	12.106	—	—	—
		b. superiore al 6,5 % e inferiore al 26 %:					
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	18,1	31.969	—	—	—
	61	2. altre	19	31.969	(d) 27	(d) 1.269	—
		c. uguale o superiore al 26 %:					
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g .	18,1	Vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—	—
	67	2. altre . . .	19		—	—	—
19.01		Estratti di malto:					
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %	11	4.769	—	—	—
	04	B. altri	11	3.575	—	—	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT		
della Tariffa	della Statistica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
						Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, **per usi dietetici** o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura *inferiore al 50 %, in peso:*					
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	16	5.906	—	—	—
		B. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14 %:					
	04	1. non cantenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) .	16	831	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	07	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 60 %	16	6.525	—	—	—
	11	bb. uguale o superiore al 60 % .	16	10.956	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14 % e inferiore al 32 %:					
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) .	16	1.663	—	—	—
	17	2. altre	16	7.750	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) .	16	1.863	—	—	—
	24	2. altre . .	16	4.031	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola **uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:**					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	3.525	—	—	—
	31	2. altre	16	5.188	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . .	16	5.488	—	—	—
	37	2. altre	16	6.888	—	—	—
	41	f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 %	16	1.763	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 5 % .	16	11.763	—	—	—
	47	b. uguale o superiore al 5 % . .	16	15.188	—	—	—
19.03		Paste alimentari (c):					
	01	A. con aggiunta di uova	15	5.506	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.03 (segue)		B. altre:					
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	15	5.506	—	—	—
	07	II. non nominate	15	5.525	—	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate . .	13,2	(b) 1.763	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:					
		« Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:					
	01	A. a base di granturco	10	5.344	—	—	—
	04	B. a base di riso	10	3.313	—	—	—
	07	C. altri . . . . ,	10	5.381	—	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili.	11	6.000	—	—	—
19.07		Pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:					
	01	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	10	3.794	24	—	4.475
	04	B. pane azzimo (Mazoth)	10	5.588	20	—	5.300
	07	C. pane di glutine per diabetici	22	13.638	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	11	I. inferiore al 50 %	21,5	2.494	—	—	—
	14	II. uguale o superiore al 50 %	21,5	4.425	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:					
		A. preparazioni dette « pan pepato », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	01	I. inferiore al 30 %	22,7	5.713	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 % .	22,7	7.606	—	—	—
	07	III. uguale o superiore al 50 % . .	22,7	9.500	—	—	—
		B. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	11	a. inferiore al 70 %	22,7	6.331	35	6.331	—
	14	b. uguale o superiore al 70 %	22,7	11.394	35	11.394	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %:					
	17	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . .	22	1.863	30	—	1.769

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte . .	22,7	5.025	35	3.163	—
	24	2. altri .	22,7	15.994	35	3.163	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte . . .	22,7	6.294	35	4.431	—
	31	2. altri	22,7	17.263	35	4.431	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40 %:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte . . .	22,7	8.194	35	6.331	—
	37	2. altri .	22,7	19.163	35	6.331	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 50 %					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte . . .	22	3.263	30	—	3.094
	44	2. altri	22	16.969	30	—	3.094
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 20 %:					
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte .	22,7	5.156	35	1.900	—
	51	2. altri . . .	22,7	16.125	35	1.900	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 20 %:					
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	8.325	35	5.063	—
	57	2. altri	22,7	20.700	35	4.431	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte . . .	22	4.656	30	—	4.419
	64	2. altri	22	11.969	30	—	4.419

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5%:					
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	22,7	6.088	35	1.900	—
	71	2. altri	22,7	16.125	35	1.269	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65%:					
	74	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22	5.588	30	—	5.300
	77	b. altri	22,7	6.388	35	1.269	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:					
		A. cicoria torrefatta e altri succedanei del caffè:					
	04	II. altri	13,3	3.350	—	—	—
		B. estratti:					
	11	II. altri	14	5.994	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:					
		A. lieviti naturali vivi:					
		II. lieviti di panificazione:					
	04	a. secchi	19,2	319	—	—	—
	07	b. altri	19,2	zero	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (c):					
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:					
	001	I. granturco	17	2.513	—	—	—
	004	II. riso	17	3.313	—	—	—
	007	III. altri	17	5.738	—	—	—
		B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:					
	011	I. paste alimentari non ripiene, cotte	17	2.175	—	—	—
		II. Paste alimentari ripiene:					
	014	a. cotte	17	1.350	—	—	—
	017	b. altre	17	3.825	—	—	—
		C. gelati:					
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3% di materie grasse provenienti dal latte	17	5.469	—	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:					
	024	a. uguale o superiore al 3% e inferiore al 7%	17	10.838	—	—	—
	027	b. uguale o superiore al 7%	17	15.175	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT. Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Dazio consolidato in sede GATT. Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:					
		I. iogurt preparati:					
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	031	1. inferiore all'1,5 %	17	20.738	—	—	—
	034	2. uguale o superiore all'1,5 %	17	32.506	—	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	037	1. inferiore all'1,5 %	17	1.844	—	—	—
	041	2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	17	3.975	—	—	—
	044	3. uguale o superiore al 4 %	17	28.894	—	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):					
	047	1. inferiore al 40 %	17	23.044	—	—	—
	051	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	17	33.413	—	—	—
	054	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	17	42.625	—	—	—
	057	4. uguale o superiore al 70 % .	17	61.056	—	—	—
	061	b. uguale o superiore all'1,5 % .	17	36.119	—	—	—
	064	E. preparazioni dette « fondute » .	(e) 17	(e) 21.669	—	—	—
		F. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	071	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % . .	17	1.863	—	—	—
	074	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	17	2.794	—	—	—
	077	cc. uguale o superiore al 45 % .	17	3.725	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	1.775	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	084	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % . . .	17	3.131	—	—	—
	087	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	17	4.063	—	—	—
	091	cc. uguale o superiore al 45 % . .	17	4.994	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . . .	17	3.163	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	097	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	5.025	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)	101	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 % . .	17	5.956	—	—	—
	104	cc. uguale o superiore al 45 % .	17	6.656	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	5.694	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	111	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % . .	17	7.556	—	—	—
	114	bb. uguale o superiore al 32 %	17	8.256	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % e inferiore all'85 %:					
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	10.125	—	—	—
	121	2. altre	17	11.056	—	—	—
	124	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85 %	17	12.025	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 6 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	7.225	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	131	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % .	17	9.088	—	—	—
	134	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 % . .	17	10.019	—	—	—
	137	cc. uguale o superiore al 45 % .	17	10.950	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale e superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	8.994	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	144	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % .	17	10.350	—	—	—
	147	bb. uguale o superiore al 32 % .	17	11.281	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . . .	17	10.388	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	154	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	12.250	—	—	—
	157	bb. uguale o superiore al 32 %	17	12.950	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:					
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	17	12.919	—	—	—
	164	2. altre	17	14.550	—	—	—
	167	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50% .	17	16.719	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 6% e inferiore al 12%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . .	17	14.450	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	174	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	17	16.313	—	—	—
	177	bb. uguale o superiore al 32% .	17	17.244	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15%:					
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . . .	17	16.219	—	—	—
	184	2. altre .	17	17.575	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15% e inferiore al 30%:					
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	17	17.613	—	—	—
	191	2. altre	17	19.244	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:					
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	17	20.144	—	—	—
	197	2. altre . .	17	20.844	—	—	—
	201	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50% . .	17	22.044	—	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12% e inferiore al 18%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	17	21.669	—	—	—
	207	2. altre	17	23.531	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15%:					
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	17	23.444	—	—	—
	214	2. altre	17	24.638	—	—	—
	217	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15%	17	24.838	—	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18% e inferiore al 26%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	121	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . .	17	32.506	—	—	—
	224	2. altre	17	32.975	—	—	—
	227	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% . . .	17	33.775	—	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26% e inferiore al 45%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . . .	17	45.706	—	—	—
	234	2. altre .	17	47.569	—		—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%:					
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . .	17	48.238	—	—	—
	241	2. altre .	17	49.631	—	—	—
	244	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 25% . .	17	51.400	—	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45% e inferiore al 65%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . .	17	70.381	—	—	—
	251	2. altre . . .	17	71.450	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5%:					
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . .	17	72.913	—	—	—
	257	2. altre	17	72.250	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:					
	261	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17	90.494	—	—	—
	264	b. altre .	17	91.756	—	—	—
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85 %	17	109.688	—	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:					
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	04	I. inferiore allo 0,2% . .	10,8	3.106	—	—	—
	07	II. uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 % .	10,8	3.431	—	—	—
	11	III. uguale o superiore al 2 % . . .	10,8	5.963	—	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivgati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:					
		C. polialcoli:					
	77	II. mannite. . . .	12	16.150	—	—	—
		III. sorbite:					
		a. in soluzione acquosa:					
	81	1. contenente mannite in misura inferiore o uguale al 2 % calcolata con riferimento al tenore in sorbite . . .	12	1.600	—	—	—
	84	2. altra . . .	9	4.844	—	—	—
		b. altra:					
	87	1. contenente mannite in misura inferiore o uguale al 2 %, calcolata con riferimento al tenore in sorbite . . .	12	2.281	—	—	—
	91	2. non nominata .	9	6.888	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:					
	01–04	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti . .	18	1.763	—	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di tali sostanze:					
	07	I. inferiore al 25 %	13	450	18	—	—
	11	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 %	13	888	18	—	—
	14	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %	13	1.406	18	—	—
	17	IV. uguale o superiore all'80 %	13	1.763	18	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:					
		A. bozzime preparate e appretti preparati:					
		I. a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze:					
	01	a. inferiore al 55 %	14	888	20	—	—
	04	b. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	14	1.231	20	—	—
	07	c. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %	14	1.500	20	—	—
	11	d. uguale o superiore all'83 %	14	1.763	20	—	—

(*a*) Per le merci disciplinate dal Regolamento C.E.E. n. 160/66, per le quali è prevista una consolidazione in sede G.A.T.T., l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T., costituito dalla somma del dazio *ad valorem* e dei diritti addizionali, (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*b*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8), ad eccezione della tapioca (v.d. 19.04) per la quale è sospesa l'applicazione del dazio specifico.

(*c*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dalla Grecia, scortate dai prescritti regolamenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

Per le merci sottoindicate il dazio specifico si applica con la riduzione del 40 per cento:

— voce ex 17.04-D Rahat loukoum; halva

— voce 19.03 Paste alimentari

— voce ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali.

(*d*) Si applica limitatamente alle preparazioni per la fabbricazione della cioccolata dette « Chocolate milk crumbs », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5 % e inferiore all'11 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 45 % e inferiore al 60 %:

— in polvere

— in granuli o in pezzi irregolari.

(*e*) Per le preparazioni denominate « fondute » aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministro per le Finanze, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può superare l'importo di 35 u.c. (pari a lire 21.875) per 100 kg di merce.

(4972)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 12 maggio 1970 concernente il rinnovo del consiglio generale dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 129 del 25 maggio 1970, i signori Zanassi Eugenio, Dossena Luigi e Bonali Gianni devono intendersi nominati in rappresentanza dei lavoratori e il solo Rigoli rag. Adelmo in rappresentanza degli espositori.

(5958)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Lombardi Vito », con sede in Gravina di Puglia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 giugno 1970 il dott. Nicola de Feo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Lombardi Vito », con sede in Gravina di Puglia (Bari), in sostituzione del rag. Franco Meschini.

(5965)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Operai scalpellini di Viterbo »

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 giugno 1970, il sig. Demetrio Fortugno è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Operai scalpellini di Viterbo », con sede in Viterbo, costituita per rogito Dobici in data 3 luglio 1946, in sostituzione dei signori Fausto Fiorucci e Vincenzo Massi, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(5935)

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa agricola « Lagarò », con sede in Celico

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 giugno 1970, la società cooperativa agricola « Lagarò », con sede in Celico (Cosenza), costituita per rogito Luigi Goffredo in data 24 marzo 1961, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del signor Francesco Cannata.

(5937)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Approvvigionamenti derrate fra dettaglianti alimentaristi Terni S.A.D.D.A.T. », con sede in Terni.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 giugno 1970, il sig. Lando Genovesi è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Approvvigionamenti derrate fra dettaglianti alimentaristi Terni S.A.D.D.A.T. », con sede in Terni, costituita per rogito Napolitano in data 21 gennaio 1945 in sostituzione dei signori De Santis Valentino e Ciccoletti Fernando, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(5936)

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa « Facchini addetti al trasporto delle carni », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 giugno 1970, la società cooperativa « Facchini addetti al trasporto delle carni », con sede in Roma, costituita per rogito Clementi in data 10 maggio 1962, rep. 188784, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Rezzonico Otello.

(5938)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 Mod. 241 D.P. — Data: 6 febbraio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Parma — Intestazione: Cantoni Mario — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 giugno 1970

(5509)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Desenzano del Garda.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Desenzano del Garda (Brescia);

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Desenzano del Garda, nell'ordine appresso indicato:

1.	Lugli dott. Giuseppe	punti	92,71	su 132
2.	Ferretti dott. Gustavo	»	84,75	»
3.	Fiora dott. Sergio	»	84,06	»
4.	Pace dott. Domenico	»	77,95	»
5.	Scolari dott. Giovanni	»	77,43	»
6.	Suglia dott. Nicola (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	77,27	»
7.	Zerbinati dott. Guerrino	»	77,27	»
8.	Guarini dott. Giuseppe	»	77,02	»
9.	Lopez dott. Ugo	»	76,99	»
10.	Bartelloni dott. Manlio	»	76,86	»
11.	Benecchi dott. Fernando	»	76,58	»
12.	Stefani dott. Pietro	»	76,43	»
13.	Rinaldi dott. Mario	»	76,09	»
14.	Russo Luigi	»	75,83	»
15.	Mastrangelo Domenico	»	75,80	»
16.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	75,57	»
17.	Bottaro Pietro	»	75,50	»
18.	Martinotti dott. Giacomo	»	75,43	»
19.	Bandoni Raffaello	»	75,33	»
20.	Ilari dott. Virgilio	»	75,21	»
21.	Geraci dott. Vincenzo	»	74,92	»
22.	Pulli dott. Italo	»	74,90	»
23.	Raglianti dott. Luigi	»	74,21	»
24.	Spani dott. Tommaso	»	74,06	»
25.	Pastore dott. Ettore	»	73,81	»
26.	Mauro dott. Luigi	»	73,47	»
27.	Sallustio dott. Vito	»	72,51	»
28.	Iannettone dott. Giovanni	»	72,39	»
29.	Raimondo dott. Vincenzo	»	72,38	»
30.	Grillo dott. Roberto	»	72,02	»
31.	Di Stefano Ruggiero	»	71,50	»
32.	Milanesi dott. Luigi	»	70,85	»
33.	Vitale Francesco	»	70,83	»
34.	Bruschi dott. Vinicio	»	70,64	»
35.	Maddalone Pasquale	»	70,60	»
36.	Caruana Salvatore	»	70,50	»
37.	Porcile dott. Luciano	»	70,30	»
38.	Crisopulli dott. Domenico	»	70,27	»
39.	D'Ancona dott. Antonio	»	70,20	»
40.	Bartalena dott. Valentino	»	70,19	»
41.	Pontarollo dott. Riccardo	»	69,96	»
42.	Mussetti Tranquillo	»	69,75	»
43.	Dalmazzo Francesco	»	69,06	»
44.	Rollone Eusebio	»	68,75	»
45.	Imboldi dott. Rocco Emilio	»	68,19	»
46.	Mantelli Erminio	»	67,98	»
47.	Sciascia Gaetano	»	67,78	»
48.	Ventriglia dott. Giovanni	»	67,77	»
49.	Lauletta dott. Angelo	»	67,51	»
50.	De Negri dott. Errico	»	66,99	»
51.	Bertoni dott. Peppino	punti	66,97	su 132
52.	Puglisi dott. Carmelo	»	66,46	»
53.	Forlani dott. Remo	»	66,45	»
54.	Ricotta dott. Giovanni	»	66,28	»
55.	De Pascale dott. Mario	»	66,18	»
56.	Mazza dott. Osvaldo	»	66,15	»
57.	Evangelisti Ugo	»	66,06	»
58.	Facchini Mario	»	65,72	»
59.	Panuccio dott. Rocco	»	65,64	»
60.	Capitanelli dott. Nerino	»	65,62	»
61.	Faissola Giovanni	»	65,22	»
62.	Delli Paoli dott. Dante	»	64,83	»
63.	Miceli Vittorio	»	64,69	»
64.	Conte dott. Antonio	»	63,86	»
65.	Filippi dott. Davide	»	63,59	»
66.	De Flumeri Francesco	»	63,52	»
67.	Sperduti dott. Michele	»	63,37	»
68.	Labriola Antonio	»	62,85	»
69.	Palazzi Domenico	»	62,73	»
70.	Tarella dott. Domenico	»	61,42	»
71.	Bellotoma Giovanni	»	61,11	»
72.	Piscitelli Ferruccio	»	61,04	»
73.	Stenghele dott. Giuseppe	»	60,89	»
74.	Petrolo Paolo	»	59,76	»
75.	Onofri Ermanno	»	59,74	»
76.	Pellegrini Guelfo	»	59,47	»
77.	Agnoli dott. Mario	»	58,62	»
78.	La Placa Cataldo	»	58,46	»
79.	Rapetti Andrea	»	58,41	»
80.	Di Stilo Rocco	»	57,63	»
81.	De Marco Luigi	»	57,42	»
82.	Narducci Fiorenzo	»	57 —	»
83.	Pacifici Luigi	»	56,66	»
84.	Casamento Teodoro	»	56,44	»
85.	Amoruso Gregorio	»	55,75	»
86.	Pascale Vittorio	»	54,59	»
87.	Viganò Mauro	»	54,14	»
88.	Martinelli dott. Vittorio	»	52,81	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(5795)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 15 novembre 1969, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 25 febbraio 1970, avranno luogo nei giorni 9, 10 ed 11 dicembre 1970 presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, Roma, con inizio alle ore 8,30.

(5580)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica

Nel programma d'esame allegato al decreto ministeriale 13 gennaio 1970 col quale è stato bandito un concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 27 maggio 1970, alla voce « Prova orale », devesi aggiungere, come prima materia: « Diritto civile ».

(5907)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4391 del 26 settembre 1967, con la quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1965;

Vista la deliberazione della giunta regionale suindicata n. 302 del 15 settembre 1969, con la quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto n. 6525 del 31 ottobre 1969, con il quale si è provveduto all'ammissione dei candidati al concorso stesso;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti idonei formulata dalla commissione giudicatrice;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione predetta e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1965:

1. Bendini Carlo	punti	73,335	su 120
2. Purinan Mario	»	66,810	»
3. Fabiani Giandaniele	»	65,045	»
4. Pecile Gianfranco	»	64.955	»
5. De Franceschi Mario	»	62,020	»
6. Plateo Riccardo	»	61,590	»
7. Burra Luciano	»	60,610	»
8. Savignano Gabriele	»	57,220	»
9. D'Onofrio Antonio	»	56,660	»
10. Bassi Fosco	»	55,665	»
11. Melacini Emilio	»	55,135	»
12. Bernardis Giampaolo	»	52,820	»
13. Felice Giovanni	»	50,425	»
14. Della Putta Felice	»	49,005	»
15. Cargnino Francesco	»	47,575	»
16. Zerbo Renato	»	47,340	»
17. Magro Gaspare	»	47,115	»
18. Atonna Giuseppe	»	45,200	»
19. Barbieri Tommaso	»	43,520	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Udine ed a quello dei comuni interessati.

Udine, addì 5 giugno 1970

Il medico provinciale: DE MARCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3604 del 5 giugno 1970 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1965;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascuno dei posti messi a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

I sottoelencati partecipanti al concorso in premessa richiamato sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ognuno di essi indicate:

Bendini dott. Carlo: Fagagna;
Purinan dott. Mario: Mortegliano;
Fabiani dott. Gian Daniele: Magnano in Riviera - Montenars;
Pecile dott. Gianfranco: Villa Santina - Raveo;
Bassi dott. Fosco: Forni Avoltri;
Felice dott. Giovanni: Sauris.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Udine ed a quello dei comuni interessati.

Udine, addì 5 giugno 1970

Il medico provinciale: DE MARCO

(5824)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9034 del 19 giugno 1969 col quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1968;

Visto il successivo decreto n. 8164 del 15 ottobre 1969 col quale venivano dichiarati ammessi tredici concorrenti che avevano prodotto domanda entro il termine stabilito;

Visto altresì il decreto n. 9187 del 6 dicembre 1969 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori svolti dalla commissione giudicatrice nonchè la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla stessa in data 27 aprile 1970;

Constatata la legittimità e regolarità delle operazioni concorsuali;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1266;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1968:

1. Ansuini Alvaro	punti	72,020	su 120
2. Micucci Bruno	»	63,680	»
3. Fossataro Roberto	»	57,840	»
4. Cartoni Leopoldo	»	56,610	»
5. Riboldi Claudio	»	51,400	»
6. Feriozzi Olindo	»	50,020	»
7. Fava Giovanni	»	44,180	»
8. Valsesia Carlo	»	42,000	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 9 giugno 1970

Il medico provinciale: CAPPUCCILLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto odierno n. 3967 col quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1968;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi poste a concorso indicato dai candidati compresi nella graduatoria predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista altresì la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1968 e sono assegnati alla condotta a lato di ciascuno indicata:

1) Ansuini Alvaro: Senigallia (Bettolelle);
2) Micucci Bruno: Chiaravalle (condotta unica);
3) Fossataro Roberto: Sassoferrato (Caberbardi);
4) Cartoni Leopoldo: Fabriano (Collamato);
5) Riboldi Claudio: Serra San Quirico (Castellaro).

I signori sindaci dei comuni suindicati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 9 giugno 1970

Il medico provinciale: CAPPUCCILLI

(5871)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3668 in data 5 giugno 1968, relativo al bando di concorso per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1967, successivamente modificato con decreti n. 6338 in data 3 ottobre 1968 e n. 569 in data 29 gennaio 1970;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del citato concorso;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità, dalla prefettura, dall'ordine dei medici e dal collegio delle ostetriche della provincia;

Viste le segnalazioni effettuate dai comuni interessati in merito alla scelta di una ostetrica condotta nell'ambito della terna di nominativi proposti dal collegio delle ostetriche;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, modificato dall'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1967, è costituita:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lattarulo dott. Antonio, vice prefetto ispettore;

Cioffi dott. Pasquale, medico provinciale capo;

Ogier prof. Enrico, libero docente di ostetricia e ginecologia presso l'Università di Firenze;

Rindi prof. Vittorio, primario ostetrico ginecologo presso l'ospedale di Prato;

Gavazzi Ballati Argia, presidente del collegio delle ostetriche di Firenze.

Segretario:

Armonico dott. Armando, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione, che avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Firenze, inizierà le prove d'esami non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati

Firenze, addì 30 maggio 1970

Il medico provinciale: LOPES

(5662)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 2187 del 12 aprile 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1967;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con decreto n. 780/1A del 5 marzo 1970;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso in premessa specificato:

1. Scaraggi Leonarda . . . . punti 67,921
2. Casella Antonietta . . . . » 62,959
3. Pietragalla Antonia . . . . » 57,003
4. Cafaro Paolina . . . . » 55,313
5. Di Sanzo Cherubina . . . . » 54,998
6. Russo Maria . . . . » 54,832
7. Monti Silvana . . . . » 54,212
8. Favia Anna . . . . » 53,167
9. Strollo Rosina . . . . » 52,212
10. Esposito Giovanna . . . . » 48,000
11. Rosada Livia Francesca . . . . . . » 45,000
12. Nepi Eva . . . . » 44,000
13. Rusciani Maria Domenica . . . . . » 43,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Potenza, addì 5 giugno 1970

Il medico provinciale: SIGNORELLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2823 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1967;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso in argomento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna segnate:

1) Scaraggi Leonarda: Atella;
2) Casella Antonietta: Vaglio;
3) Pietragalla Antonia: Forenza;
4) Cafaro Paolina: Abriola;
5) Di Sanzo Cherubina: Carbone;
6) Russo Maria: Ruoti;
7) Monti Silvana: Brindisi di Montagna;
8) Favia Anna: Cancellara;
9) Strollo Rosina: Spinoso;
10) Esposito Giovanna: S. Angelo le Fratte;
11) Rosada Livia Francesca: Savoia di Lucania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza e, per otto giorni consecutivi, negli albi dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Potenza, addì 5 giugno 1970

Il medico provinciale: SIGNORELLO

(5741)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 838 del 1° ottobre 1969, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Avellino, Montoro Inferiore in consorzio con Montoro Superiore e Montella in consorzio con Cassano Irpino;

Visto il proprio decreto n. 326 del 20 aprile 1969, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra:

1. De Rogatis Renato	punti	76,53
2. Rocino Italo	»	74,64
3. Vecchione Fernando	»	67,01
4. Caprio Romolo	»	63,62
5. Scafuri Matteo	»	62,59
6. Russo Giuseppe	»	62,36
7. Meriano Aldo	»	62,27
8. Lamberti Giuseppe	»	58,70
9. Monaco Antonio	»	57,83
10. Gambone Costantino	»	50,15
11. Santaniello Pasquale	»	47,61
12. Barba Pasquale	»	46,20
13. Ciocchetti Mario	»	45,00
14. Boscarelli Francesco	»	44,00

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Avellino, addì 20 giugno 1970

Il veterinario provinciale: IASI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 493 del 20 giugno 1970, con il quale si approva la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a tre posti di veterinario condotto nei comuni di Avellino, Montoro Inferiore in consorzio con Montoro Superiore e Montella in consorzio con Cassano Irpino;

Viste le domande dei singoli candidati, esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, e successice modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) De Rogatis Renato: Avellino, 2ª condotta;

2) Rocino Italo: consorzio Montoro Inferiore - Montoro Superiore;

3) Vecchione Fernando: consorzio Montella - Cassano Irpino.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Avellino, addì 20 giugno 1970

Il veterinario provinciale: IASI

(6440)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.